

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1196 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2021

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/167 per quanto riguarda le norme armonizzate per determinate apparecchiature radio relative a dispositivi di radiodeterminazione per l'introspezione sotterranea e intramuraria, apparecchiature di identificazione a radio frequenza, apparecchiature radio per sistemi ferroviari Euroloop, dispositivi in rete a corto raggio, applicazioni industriali wireless e trasmissioni radio marittime a banda larga per navi e installazioni off-shore

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 16 della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, le apparecchiature radio che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono considerate conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 di tale direttiva, contemplati in tali norme o parti di esse.
- (2) Con decisione di esecuzione C(2015) 5376 ⁽³⁾, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC) e all'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) di redigere e rivedere norme armonizzate per le apparecchiature radio a sostegno della direttiva 2014/53/UE ("la richiesta").
- (3) Sulla base della richiesta l'ETSI ha redatto la norma armonizzata EN 303 258 V1.1.1 per le applicazioni industriali wireless.
- (4) Sulla base della richiesta l'ETSI ha rivisto le norme armonizzate EN 302 066-2 V1.2.1, EN 302 208 V3.1.1, EN 302 609 V2.1.1, EN 303 204 V2.1.2 e EN 303 276 V1.1.1, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾. Di conseguenza sono state adottate rispettivamente le norme armonizzate EN 302 066 V2.2.1 per i dispositivi di radiodeterminazione per l'introspezione sotterranea e intramuraria, EN 302 208 V3.3.1 per le apparecchiature di identificazione a radio frequenza, EN 302 609 V2.2.1 per le apparecchiature radio per sistemi ferroviari Euroloop, EN 303 204 V3.1.1 per i dispositivi in rete a corto raggio e EN 303 276 V1.2.1 per le trasmissioni radio marittime a banda larga per navi e installazioni off-shore.
- (5) La Commissione ha valutato, insieme all'ETSI, la conformità di tali norme armonizzate alla richiesta.
- (6) Le norme armonizzate EN 303 204 V3.1.1 e EN 303 276 V1.2.1 soddisfano i requisiti essenziali cui intendono riferirsi e che sono stabiliti della direttiva 2014/53/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

⁽²⁾ Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione C(2015) 5376 final della Commissione, del 4 agosto 2015, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione elettrotecnica e all'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione per quanto riguarda le apparecchiature radio a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁽⁴⁾ GU C 326 del 14.9.2018, pag. 114.

- (7) La norma armonizzata EN 302 066 V2.2.1, nella frase finale del paragrafo 9 del punto 6.2.5 e nei paragrafi 10 e 11 del punto 6.2.5, consente un'interpretazione e definizione soggettiva delle specifiche stabilite in detta norma armonizzata. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* con limitazioni.
- (8) La raccomandazione 74-01 relativa alle emissioni indesiderate nel dominio spurio (raccomandazione 74-01 (2019) dell'ERC) della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni stabilisce requisiti per l'utilizzo efficiente dello spettro radio. La tabella 6 della raccomandazione 74-01 (2019) dell'ERC dispone che la protezione debba raggiungere il limite di 694 MHz della banda di frequenza. La tabella 2 della norma armonizzata EN 302 208 V3.3.1 non è allineata con la raccomandazione 74-01 dell'ERC in quanto il limite indicato in tale tabella non corrisponde al limite indicato nella raccomandazione 74-01 (2019) dell'ERC. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* con limitazioni.
- (9) La norma armonizzata EN 302 609 V2.2.1 contiene nella tabella 3 indicazioni non coerenti per quanto riguarda le bande di frequenza del generatore di segnali. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* con limitazioni.
- (10) I punti 4.2.8.2, 4.2.9.3 e 4.2.10.3 della norma armonizzata EN 303 258 V1.1.1 non prevedono metodi di prova al fine di dimostrare la conformità alle specifiche in essi contenute. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* con limitazioni.
- (11) Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 della Commissione ⁽⁵⁾ figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/53/UE, mentre nell'allegato II della suddetta decisione di esecuzione figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità con limitazioni alla direttiva 2014/53/UE. Per far sì che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE siano elencati in un solo atto, i riferimenti delle norme EN 303 204 V3.1.1 e EN 303 276 V1.2.1 dovrebbero essere inclusi nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 della Commissione e i riferimenti delle norme EN 302 066 V2.2.1, EN 302 208 V3.3.1, EN 302 609 V2.2.1 e EN 303 258 V1.1.1 dovrebbero essere inclusi nell'allegato II della medesima decisione di esecuzione.
- (12) È pertanto necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 302 066-2 V1.2.1, EN 302 208 V3.1.1, EN 302 609 V2.1.1, EN 303 204 V2.1.2 e EN 303 276 V1.1.1 dalla serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁶⁾, dato che tali norme sono state riviste. Nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE che sono ritirati dalla serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È quindi opportuno includere tali riferimenti in detto allegato.
- (13) Per concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione delle norme armonizzate EN 302 066 V2.2.1, EN 302 208 V3.3.1, EN 302 609 V2.2.1, EN 303 204 V3.1.1 e EN 303 276 V1.2.1, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate EN 302 066-2 V1.2.1, EN 302 208 V3.1.1, EN 302 609 V2.1.1, EN 303 204 V2.1.2 e EN 303 276 V1.1.1.
- (14) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2020/167 è così modificata:

- 1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione;
- 2) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione;

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/167 della Commissione del 5 febbraio 2020 relativa alle norme armonizzate per le apparecchiature radio redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 34 del 6.2.2020, pag. 46).

⁽⁶⁾ GU C 326 del 14.9.2018, pag. 114.

3) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato III della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 sono aggiunte le righe seguenti:

N.	Riferimento della norma
«10.	EN 303 204 V3.1.1 Dispositivi fissi a corto raggio (SRD) in reti di dati; Apparecchiature radio da utilizzare nella banda di frequenza da 870 MHz a 876 MHz con estensione di livello di potenza fino a 500 mW e.r.p.; Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio
11.	EN 303 276 V1.2.1 Trasmissioni radio marittime a banda larga che operano nelle bande di frequenza da 5 852 MHz a 5 872 MHz e/o da 5 880 MHz a 5 900 MHz per navi e installazioni off-shore utilizzate in attività coordinate; Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio.»

ALLEGATO II

Nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 sono aggiunte le righe seguenti:

N.	Riferimento della norma
«10.	<p>EN 302 066 V2.2.1 Dispositivi a corto raggio (SRD); Dispositivi di radiodeterminazione per l'introspezione sotterranea e intramuraria (GPR/WPR); Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio. <i>Avvertenza:</i> la conformità alla presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE se si applica una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — al punto 6.2.5, paragrafo 9, di detta norma, la frase "For the emission measurements, a combination of bicones and log periodic dipole array antennas (commonly termed "log periodics") could also be used to cover the entire 30 MHz to 1 000 MHz band" (Per le misurazioni delle emissioni potrebbe essere utilizzata anche una combinazione di antenne biconiche e antenne log-periodiche in rete gemellare (denominate comunemente "log-periodiche") per coprire l'intera banda da 30 MHz a 1 000 MHz); — al punto 6.2.5, il paragrafo 10 di detta norma; — al punto 6.2.5, il paragrafo 11 di detta norma.
11.	<p>EN 302 208 V3.3.1 Apparecchiature di identificazione a radio frequenza che operano nella banda di frequenza da 865 MHz a 868 MHz con livello di potenza fino a 2 W e nella banda di frequenza da 915 MHz a 921 MHz con livelli di potenza fino a 4 W; Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio. <i>Avvertenza:</i> ai fini della presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE, nella tabella 2 di detta norma armonizzata il limite "692 MHz" è sostituito dal limite seguente: "694 MHz".</p>
12.	<p>EN 302 609 V2.2.1 Dispositivi a corto raggio (SRD); Apparecchiature radio per sistemi di comunicazione Euroloop; Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio. <i>Avvertenza:</i> ai fini della presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nella tabella 3, seconda riga, di detta norma armonizzata, il limite "29 090 MHz" è da intendere come "27 090 MHz"; — nella tabella 3, terza riga, di detta norma armonizzata, il limite "29 100 MHz" è da intendere come "27 100 MHz".
13.	<p>EN 303 258 V1.1.1 Applicazioni industriali wireless (WIA); Apparecchiature operanti nella banda di frequenza da 5 725 MHz a 5 875 MHz con livelli di potenza fino a 400 mW; Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio. <i>Avvertenza:</i> La conformità alla presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE in caso di mancata applicazione degli opportuni metodi di prova al fine di dimostrare la conformità ai punti 4.2.8.2, 4.2.9.3 e 4.2.10.3 della presente norma armonizzata.»</p>

ALLEGATO III

Nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 sono aggiunte le righe seguenti:

N.	Riferimento della norma	Data di ritiro
«17.	EN 302 066-2 V1.2.1 Compatibilità elettromagnetica e gestione dello spettro radio (ERM). Sistemi di mappatura mediante applicazioni di radar per l'introspezione del suolo (GPR/WPR); Parte 2: Norma armonizzata relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della Direttiva R&TTE	20 gennaio 2023
18.	EN 302 208 V3.1.1 Apparecchiature di identificazione a radio frequenza che operano nella banda di frequenza da 865 MHz a 868 MHz con livello di potenza fino a 2 W e nella banda di frequenza da 915 MHz a 921 MHz con livelli di potenza fino a 4 W; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE	20 gennaio 2023
19.	EN 302 609 V2.1.1 Dispositivi a corto raggio (SRD); Apparecchiature radio per sistemi di comunicazione Euroloop; Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio.	20 gennaio 2023
20.	EN 303 204 V2.1.2 Dispositivi in rete a corto raggio (SRD); Apparecchiature radio da utilizzare nella banda di frequenza da 870 MHz a 876 MHz con livelli di potenza fino a 500 mW; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE	20 gennaio 2023
21.	EN 303 276 V1.1.1 Trasmissioni radio marittime che operano nelle bande di frequenza da 5 852 MHz a 5 872 MHz e/o da 5 880 MHz a 5 900 MHz per navi e installazioni off-shore utilizzate in attività coordinate; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE	20 gennaio 2023»